



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA PAGNONI

Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 04/06/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 04/07/2013, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della quota non maturata delle spese contrattuali, delle commissioni bancarie, delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, pari a complessivi € 2.471,86 (ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua); gli interessi legali fino al soddisfo e le spese di assistenza professionale (qualificate come risarcimento del danno), pari ad € 250,00.

L'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: che i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento sono dettagliatamente descritti nel regolamento a tergo del contratto e che al cliente è stata consegnata documentazione da cui risulta la descrizione specifica e analitica delle singole voci di costo, idonea a chiarirne l'esatta natura; che il contratto espressamente esclude la rimborsabilità dei costi sostenuti a titolo di commissioni di intermediazione, che "*rivestono carattere unitario ed inscindibile e si*



intendono dovuti e convenuti per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del finanziamento per tutte le attività preliminari e conclusive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto"; ciononostante "pur non sussistendone formalmente il diritto" ne è stato riconosciuto il rimborso per € 108,00 in sede di conteggio estintivo; in merito alle commissioni bancarie, aventi natura *up-front*, la carenza di legittimazione passiva della mandataria, trattandosi di commissioni percepite dalla mandante; la natura *up-front* delle spese contrattuali, "necessarie per l'apertura della pratica, la notificazione del contratto e per tutte quelle attività poste in essere ai fini della concessione del finanziamento"; in ordine alle polizze, la competenza esclusiva della compagnia assicurativa in merito alla rimborsabilità del premio e alla misura del ristoro; la non rimborsabilità delle spese legali, stante la facoltatività della difesa tecnica e la serialità della lite. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014, n. 10003/2016). In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, incluso recentemente anche questo Collegio su analogo contratto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9853/2017), riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo – in ragione dell'indicazione promiscua, nelle clausole che le contemplano, di attività preliminari alla conclusione del contratto e di attività destinate a essere svolte anche in costanza di rapporto — il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento secondo il prospetto che segue, nei limiti della domanda:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni bancarie				130,80	78,48		78,48
Commissioni di intermediazione				3.181,06	1.908,64	108,00	1.800,64
Spese contrattuali				300,00	180,00		180,00
Oneri assicurativi				701,26	420,76		420,76
Totale							2.479,87

L'importo risultante dalla tabella è leggermente superiore rispetto alla richiesta del ricorrente (€ 2.471,86), in quanto, per un mero errore di calcolo, egli chiede € 70,48 anziché € 78,48 a titolo di commissioni bancarie.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.471,86, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS